



## **IL RUOLO DELL'ISPESL NELL'AMBITO DEL D. LGS. 81/08**

Napoli, 5 e 6 marzo 2009

***Dott. Ing. Federico Ricci***

Direttore del Dipartimento Certificazione e Conformità  
di Prodotti e Impianti

# INTRODUZIONE

In quest'ultimi anni, il recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ha introdotto un nuovo modo di fare prevenzione.

Infatti, i datori di lavoro sono passati da un approccio di tipo

## IMPOSITIVO

(Il rispetto della norma è condizione necessaria e sufficiente)

ad uno di tipo

## AUTOREGOLANTE

(Il rispetto della norma è condizione necessaria ma non più sufficiente)

# INTRODUZIONE

- Ciononostante gli infortuni, molto spesso tragici, che quotidianamente sono alla ribalta delle cronache dimostrano che gli sforzi ad oggi fatti non sono ancora sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo.
- La sensibilità di tutte le forze politiche nei confronti di questa problematica sociale ha consentito l'emanazione del
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81**
- **“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”**
- per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un **unico testo** normativo.

## **Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SICUREZZA**

- Il nuovo Testo Unico rivisita e colloca in un'ottica di sistema una lunga serie di disposizioni succedutesi senza soluzione di continuità nell'arco di quasi sessanta anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- La riforma è stata realizzata in coerenza con le direttive comunitarie di prodotto e le convenzioni internazionali e nel rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
- Si compone di 13 Titoli e relativi allegati prevedendo l'abrogazione di specifiche normative di settore tra cui il D.Lgs. n.626/1994, il D.P.R. 547/55 nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal presente decreto legislativo incompatibili con lo stesso.



## **Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SICUREZZA**

- Sempre al fine di perseguire il miglioramento del coordinamento dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'articolo 7 prevede che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento, il quale "ridisegna", in una logica sinergica e partecipativa, i compiti e le regole di funzionamento del comitato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- Le disposizioni attribuiscono all'ISPESL, all'INAIL e all'IPSEMA una serie di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare in materia di formazione, promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, nonché di investimento in salute e sicurezza sul lavoro.

## PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

### Competenze ISPESL – art 9 c. 6

**Lettera c)** e' organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (**esempio Direttiva Macchine**);

**Lettera d)** svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità (**CERTIFICAZIONE**) relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato (**SPV - PED – TPED – ATEX**);

**Lettera e)** e' titolare di **prime verifiche** e **verifiche di primo impianto** di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

## PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

### Competenze ISPESL – art 9 c. 6

**Lettera c)** e' organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (**esempio Direttiva Macchine**);

In questo ambito l'ISPESL opera, su incarico del MSE, nell'attività connessa alla sorveglianza del mercato di cui all'art.7 del D.P.R. 459/96 ed in particolare fornisce i dati relativi:

- 1. all'attività di Accertamento Tecnico per le macchine appartenenti a comparti produttivi riferiti alle segnalazioni comunicate dagli Organi di Vigilanza.*
- 2. al complesso delle segnalazioni esaminate dal Gruppo di Lavoro Interministeriale composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e Prevenzione Sociale, dell'ISPESL e delle Regioni.*



## PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

### Competenze ISPESL – art 9 c. 6

**Lettera d)** svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità (**CERTIFICAZIONE**) relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato ovvero:

SPV - “recipienti a pressione semplici” - direttive n. 87/404/CE e n. 90/488/CE recepite dal D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311;

PED – “attrezzature in pressione” – direttiva 97/23/CE recepita dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93;

ATEX - “prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive” direttiva n. 94/9/CE recepita dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, limitatamente ai prodotti NON ELETTRICI;



## PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

### Competenze ISPESL – art 9 c. 6

**Lettera e)** e' titolare di **prime verifiche** e **verifiche di primo impianto** di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime ovvero:

D.M. n. 329/2004;

D.M. 1° dicembre 1975;




D.M. 21 maggio 1974.

### Art. 69 – Definizioni di attrezzature di lavoro

- a) **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) **uso di una attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

### Art. 70 - Requisiti di sicurezza

Le Attrezzature di lavoro devono essere rispondenti alle corrispondenti Direttive Comunitarie di Prodotto e come tali devono essere “marcate”



Le Attrezzature di lavoro non soggette a Direttive specifiche o commercializzate prima dell'entrata in vigore delle Direttive di Prodotto devono essere conformi ai requisiti generali dell'allegato V.

# ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo I

## Art. 71 c. 8 – Verifiche

### SISTEMA INTEGRATO

#### 1° LIVELLO

Datore di lavoro con  
PERSONA COMPETENTE

REGISTRO DEI CONTROLLI

Per la corretta installazione e prima della messa in servizio

Controllo periodico ove per le attrezzature esiste la possibilità di deterioramento (indicazioni dei fabbricanti, linee guida, buone prassi)

Controlli straordinari per eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, lunga inattività, post evento incidentale)

#### 2° LIVELLO

ISPESL – ASL

Prima verifica periodica e  
verifiche periodiche

VERBALE DEI CONTROLLI

Periodicità allegato VII

Modalità da approvarsi con D.M. entro 12 mesi

Eventuale supporto di soggetti  
pubblici o privati ABILITATI

Criteri di abilitazione da approvarsi  
con D.M. entro 12 mesi



# ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo I

Periodicità allegato VII

## Controllo di 2° livello – art 71 c. 11 - ISPEL – ASL

### RIGUARDA SOLO LE ATTREZZATURE COMPRESSE IN ALLEGATO VII

#### Attrezzature a pressione/insiemi



Generatore di  
vapore


Generatore di  
calore

Recipienti

Tubazioni

Insiemi

#### Apparecchi di sollevamento



Idroestrattori

Scale aeree inc.var.

Ponti mobili e sospesi

Gru a ponte

Gru a torre

## VERIFICA ATTREZZATURE

Nell'allegato VII del D. Lgs. n° 81/08 vi è l'elenco delle attrezzature che devono essere verificate periodicamente con cadenza variabile da uno a tre anni in funzione del tipo di apparecchio.

In virtù di quanto disposto dal comma 11 (8 e 4) dell'art. 71 del D. Lgs. n° 81/08, la prima di tali verifiche periodiche è di competenza dell'Ispesl, mentre le successive sono affidate alle ASL.

Le modalità di esecuzione delle suddette verifiche saranno emanate mediante un Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in concerto con il Ministero della Salute, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08. E questo farà chiarezza sugli atteggiamenti contraddittori emersi dalla "mala" interpretazione nei comportamenti degli UPG. Infatti, dopo il Decreto di Recepimento della D.M. del 21.09.96 si era resa necessaria una Circolare interministeriale n. 162054 dal giugno 1997 nella quale erano indicati i compiti di certificazione/1^ verifica spesso disattesa anche per mancanza di personale.

Tali modalità pervengono da una lunga esperienza sul campo, prima attraverso l'ENPI e poi attraverso l'Ispesl, vedendo come grande spartiacque il D.P.R. n° 459/96 circa la distinzione fra verifiche "Omologative" e verifiche "CE". Negli anni la disciplina si è arricchita di circolari ENPI, Ispesl e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel tentativo di dare chiarezza ad un settore in forte evoluzione come quello delle macchine ed in particolar modo degli apparecchi di sollevamento.

In particolare si potrà ricordare la Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, n° 9 del 12 Gennaio 2001, avente per Oggetto i "Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del DPR 24 Luglio 1996, n° 459 e dell'art. 46 della legge 24 Aprile 1998, n° 128". La differenza sostanziale fra la verifica omologativa e di conformità "CE" consta non tanto nella procedura operativa della verifica stessa che rimane pressoché uguale per entrambe, ma nel diverso percorso giuridico che intraprendono le attrezzature prima e dopo l'esecuzione delle stesse.

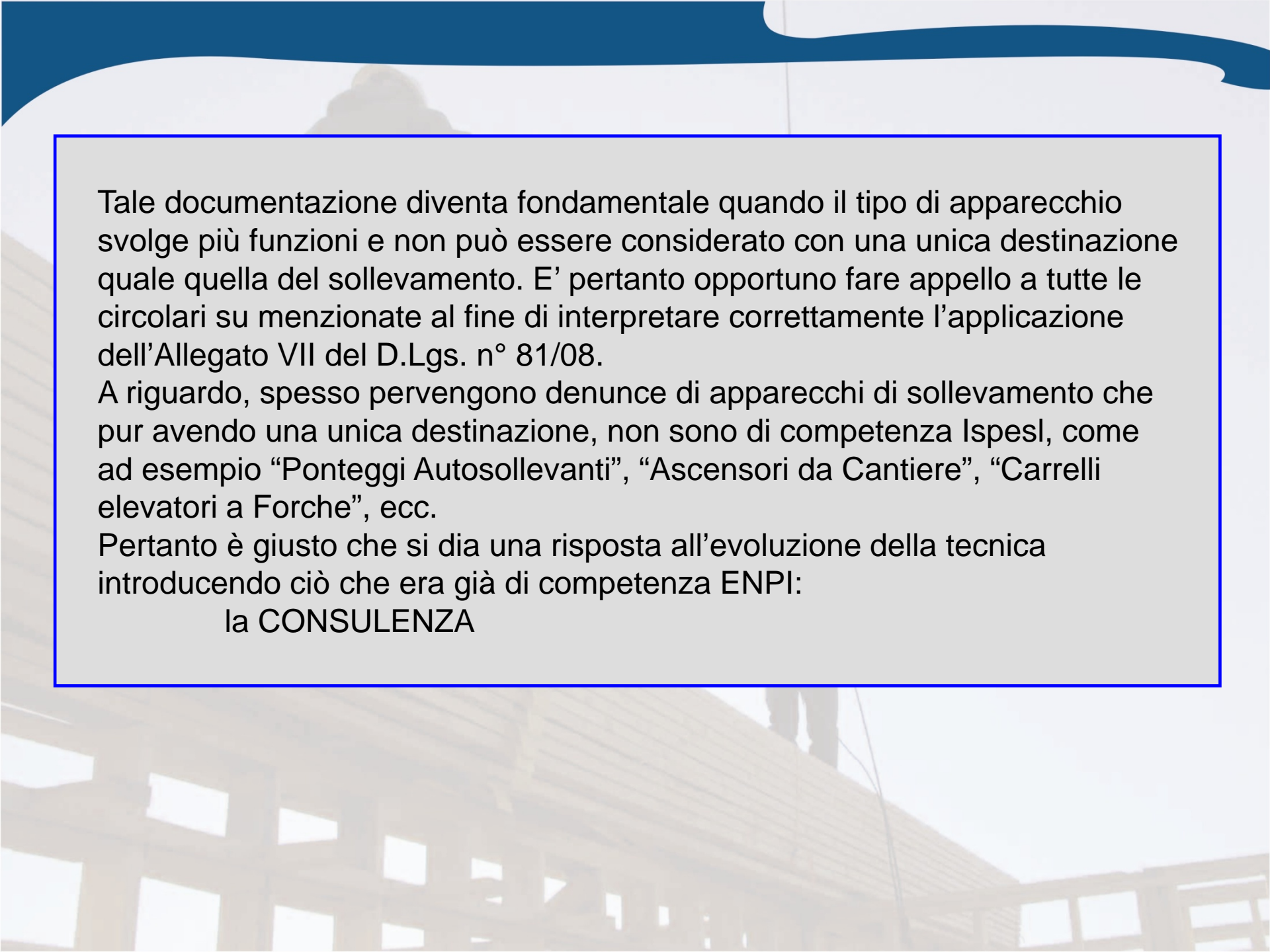


La verifica omologativa è una sorta di “battesimo” dell’attrezzatura. A seguito del buon esito della verifica si rilasciano: a) una targhetta identificativa dell’apparecchio da apporre in modo inamovibile sulle parti solidali dello stesso; b) il libretto immatricolare con l’indicazione della parte identificativa dell’apparecchio e delle caratteristiche tecniche circa : 1) i carichi sollevabili ; 2) la struttura portante; 3) la motoristica; 4) la parte elettrica e/o elettronica; 5) i sistemi di comando; 6) gli accessori di sollevamento; ecc..

Fare nel 2008 una verifica omologativa di un apparecchio di sollevamento significa trattare attrezzature che hanno seguito dei percorsi particolari. Infatti dal 21.09.1996, data di entrata in vigore del DPR n° 459/96, tutte le attrezzature definibili come macchine devono riportare il marchio “CE” e essere corredate di Dichiarazione di Conformità e Manuale Operativo.

Avere oggi una macchina non “CE” da omologare significa che, al minimo, da oltre 12 anni questa macchina non lavora in quanto la normativa vigente lo vieta in assenza di targhetta e libretto immatricolare. E' facile immaginare quali maggiorazioni negli approfondimenti tecnici (ad esempio secondo la UNI ISO 9927/01; la UNI ISO 4301; norme CEI n° 44.5, ecc.) in sede di verifica omologativa occorre fare per raggiungere un risultato positivo finale (verifica dei materiali delle strutture portanti, dello stato di conservazione delle superfici, eventuali deformazioni delle sezioni portanti, integrità dei giunti permanenti, adeguamento degli impianti elettrici, stato delle funi e argani, ecc...). Spesso nei vari Dipartimenti territoriali Ispesl giungono domande di omologazione di apparecchi di sollevamento (in particolare gru a torre e gru su autocarro) con data di costruzione risalente agli anni '70. In tali circostanze è difficile pensare che tali macchine non abbiano lavorato e siano rimaste in magazzino per circa 30 anni!

Certo rimane il problema immatricolarle nel rispetto della normativa di riferimento: mi riferisco in particolare al numero di cicli, alla verifica a fatica ed allo stato di conservazione.

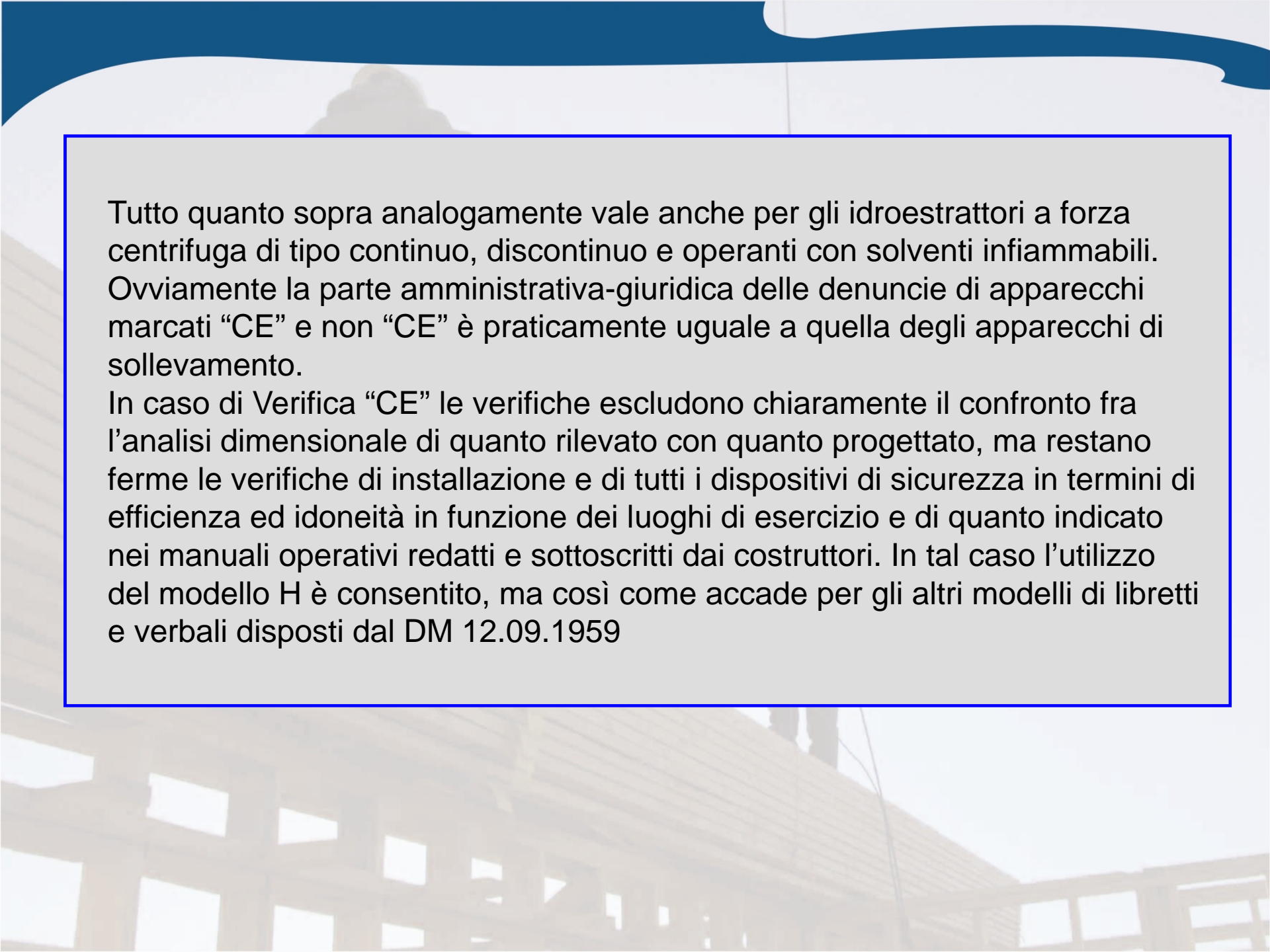


Tale documentazione diventa fondamentale quando il tipo di apparecchio svolge più funzioni e non può essere considerato con una unica destinazione quale quella del sollevamento. E' pertanto opportuno fare appello a tutte le circolari su menzionate al fine di interpretare correttamente l'applicazione dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/08.

A riguardo, spesso pervengono denunce di apparecchi di sollevamento che pur avendo una unica destinazione, non sono di competenza Ispesl, come ad esempio "Ponteggi Autosollevanti", "Ascensori da Cantiere", "Carrelli elevatori a Forche", ecc.

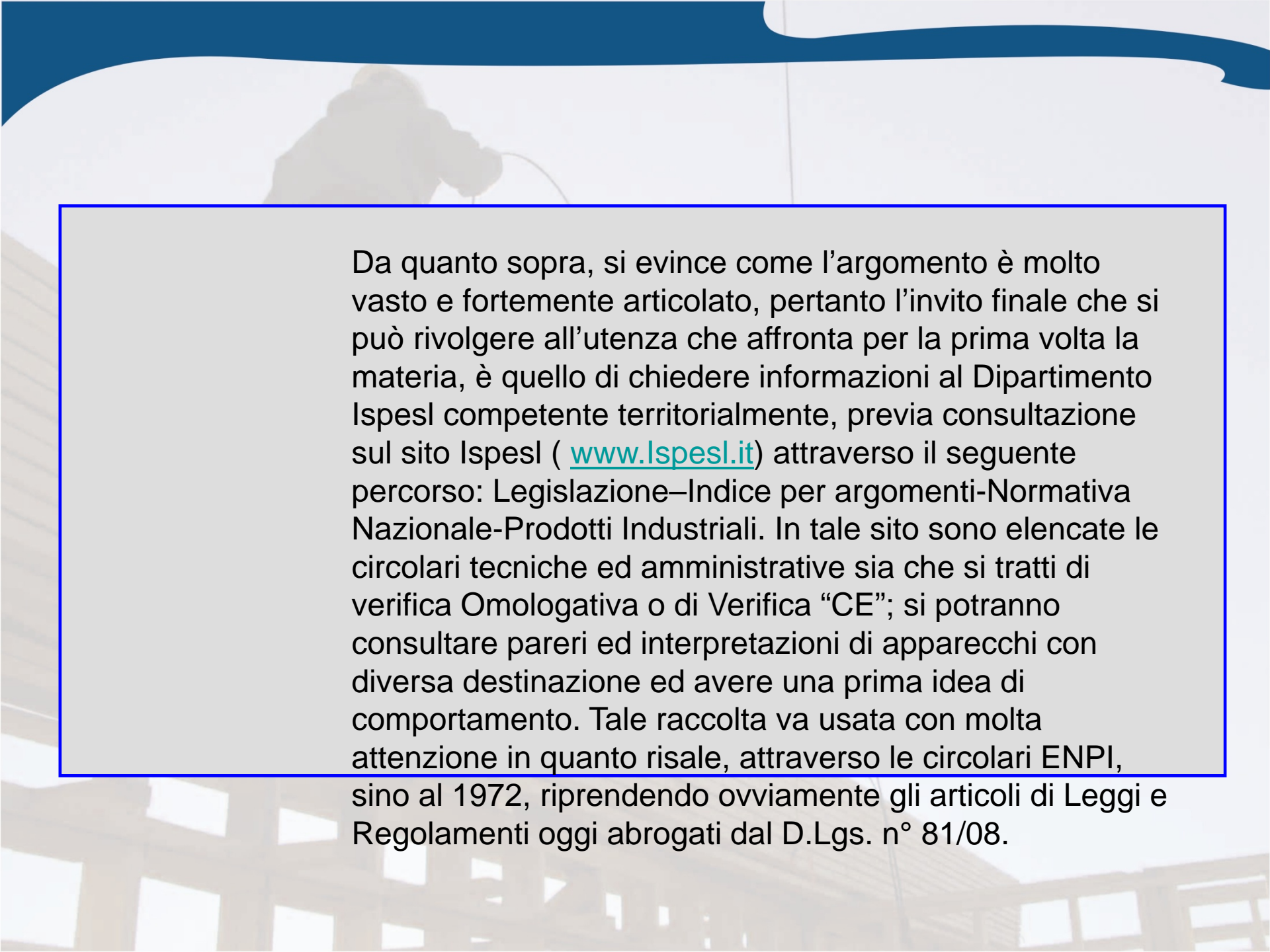
Pertanto è giusto che si dia una risposta all'evoluzione della tecnica introducendo ciò che era già di competenza ENPI:

la CONSULENZA



Tutto quanto sopra analogamente vale anche per gli idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo, discontinuo e operanti con solventi infiammabili. Ovviamente la parte amministrativa-giuridica delle denunce di apparecchi marcati “CE” e non “CE” è praticamente uguale a quella degli apparecchi di sollevamento.

In caso di Verifica “CE” le verifiche escludono chiaramente il confronto fra l’analisi dimensionale di quanto rilevato con quanto progettato, ma restano ferme le verifiche di installazione e di tutti i dispositivi di sicurezza in termini di efficienza ed idoneità in funzione dei luoghi di esercizio e di quanto indicato nei manuali operativi redatti e sottoscritti dai costruttori. In tal caso l’utilizzo del modello H è consentito, ma così come accade per gli altri modelli di libretti e verbali disposti dal DM 12.09.1959



Da quanto sopra, si evince come l'argomento è molto vasto e fortemente articolato, pertanto l'invito finale che si può rivolgere all'utenza che affronta per la prima volta la materia, è quello di chiedere informazioni al Dipartimento Ispesl competente territorialmente, previa consultazione sul sito Ispesl ( [www.lspesl.it](http://www.lspesl.it)) attraverso il seguente percorso: Legislazione–Indice per argomenti-Normativa Nazionale-Prodotti Industriali. In tale sito sono elencate le circolari tecniche ed amministrative sia che si tratti di verifica Omologativa o di Verifica “CE”; si potranno consultare pareri ed interpretazioni di apparecchi con diversa destinazione ed avere una prima idea di comportamento. Tale raccolta va usata con molta attenzione in quanto risale, attraverso le circolari ENPI, sino al 1972, riprendendo ovviamente gli articoli di Leggi e Regolamenti oggi abrogati dal D.Lgs. n° 81/08.

# ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III

**D.M. 329/04 - ISPEL**

## Attrezzature a pressione/insiemi

ELABORAZIONE  
SPECIFICHE TECNICHE IN  
LUOGO DELLE RACCOLTE  
R – E – H



Art. 3 del D.M. 329/04

Emissione del MiSE con  
incarico a ISPEL/UNI che  
sentite Associazioni di  
categoria fanno proposte



Gruppi di Lavoro  
CTI/ISPEL/Associazioni

## Specifiche tecniche CTI/ISPEL per MiSE

GdL – Riqualificazione delle tubazioni art.  
16 DM 329/04

GdL – Conduzione dei Generatori di  
vapore

GdL – Esercizio delle attrezzature in  
pressione

# ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III

## Impianti e Apparecchiature elettriche

### Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro

ha stabilito che il datore di lavoro deve eseguire una **valutazione del rischio elettrico** tenendo in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprendendo le eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

### Art. 81 - Requisiti di sicurezza

- i “prodotti” rientranti in direttive comunitarie (“direttiva BT”) devono rispondere ai requisiti di sicurezza contenuti nelle stesse.
- i “prodotti” non rientranti nel punto sopra possono essere considerati conformi alla regola dell’arte se rispondenti alle norme di buona tecnica contenute nell’Allegato IX



### Impianti e Apparecchiature elettriche

#### Art. 82 – Lavori sotto tensione

Stabilisce l'obbligo, da parte del datore di lavoro, al riconoscimento dei lavoratori operanti sugli impianti elettrici come idonei per tali attività e quindi alla formazione\* degli stessi secondo le normative vigenti (CEI 11-27 e CEI EN 50110-1)

Ha aggiornato gli aspetti regolamentati in precedenza da:

- D.M. 13 luglio 1990, n. 442 – “Lavori sotto tensione su impianti elettrici con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 V.”
- D.M. 9 giugno 1980 – “Lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ENEL (V>30kV)”

Permettendo a qualsiasi azienda di poter effettuare lavori elettrici sotto tensione per tensioni superiori a 1000 V in alternata e 1500 V in continua, purché venga autorizzata con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni verranno stabiliti in un successivo decreto.

\* Svolta anche da Ispesl

## **ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III**

### **Impianti e Apparecchiature elettriche**

#### **Art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive**

è stato ripreso e aggiornato quanto previsto dall'art. 11, D.P.R. n. 164/1955, con le modifiche ai limiti distanziali riportate nella tabella 1 dell'allegato IX.

### Impianti e Apparecchiature elettriche

#### Art. 86 – Verifiche

stabilisce che, *ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001*, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

- verifiche a cura del datore di lavoro effettuate secondo le modalità e i criteri stabiliti da successivi decreti attuativi i cui esiti devono essere verbalizzati e tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza;
- verifiche obbligatorie da parte dei soggetti incaricati di cui al D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

## **ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III**

### **Impianti e Apparecchiature elettriche – D.P.R 462/2001**

#### **Art. 3 – Verifiche a campione**

L'ISPEL effettua a campione la prima verifica sulla conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all'ASL o ARPA.

The background image shows two construction workers on a wooden roof structure. One worker is on the left, holding a cable. Another worker is on the right, standing near a crane pulley system. The scene is brightly lit, possibly by the sun being low in the sky, creating a silhouette effect. A dark blue decorative shape is at the top of the slide.

**Grazie per l'attenzione**